



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 aprile 2013 (15.04)
(OR. en)**

8301/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0080 (COD)**

**TELECOM 66
COMPET 195
CODEC 768**

NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

n. prop. Comm.: 7999/13 TELECOM 60 COMPET 177 CODEC 686 - COM(2013) 147 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

- Consultazione facoltativa del Comitato delle regioni¹

1. Il 26 marzo 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.²

¹ La presente nota ha come unico obiettivo una decisione in merito alla consultazione di un'altra istituzione o di un altro organo e non in merito alla sostanza.

² 7999/13.

2. La proposta, che si basa sull'articolo 114 del TFUE, dovrebbe essere considerata nel contesto del piano della Commissione per la banda larga che ha come obiettivo, entro il 2020, di collegare ad Internet tutti i cittadini e le imprese europei ad un velocità di almeno 30 Mbit/s e di far sì che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a Internet con connessioni superiori a 100 Mbit/s. Raggiungere questi obiettivi significa realizzare una nuova infrastruttura a banda larga o aggiornare le connessioni esistenti. Tutto questo è costoso, specialmente nelle aree rurali. Il progetto di regolamento della Commissione farebbe risparmiare dai 40 ai 60 miliardi di EUR o fino al 30% del totale dei costi di investimento. Le proposte della Commissione consentiranno un miglior uso dell'infrastruttura fisica esistente, un migliore coordinamento e maggiori sinergie tra i progetti di ingegneria civile e le diverse autorità coinvolte. Le autorità locali dovranno concedere meno autorizzazioni se le imprese scelgono di coordinare i loro lavori o di condividere l'infrastruttura.
3. L'articolo 114 del TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale. Non è pertanto richiesto, in linea di principio, il parere del Comitato delle regioni. Tuttavia, tenuto conto della materia oggetto della proposta della Commissione, sembrerebbe opportuno consultare anche il Comitato delle regioni in merito alla presente proposta.
4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a decidere, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del regolamento interno del Consiglio, di consultare il Comitato delle regioni sulla succitata proposta, invitandolo ad esprimere il suo parere quanto prima possibile.